



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2984 di data 6 settembre 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione per la realizzazione di una nuova copertura e cambio destinazione d'uso della p.ed. 859 C.C. Canazei, in loc. Pian de Pedeville nella skiarea Belvedere, in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Daniele BASSAN	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti, Sara Bonazza, del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 12 agosto 2021, prot. 584687 con la quale la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione a realizzare la copertura della p.ed. 859 C.C. Canazei con successivo cambio destinazione d'uso, in loc. Pian de Pedeville nella skiarea Belvedere, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, pervenuti in allegato alla domanda, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(S-21 13) 01 Piante ATT.pdf	584687	12/08/2021	A03
2	(S-21 13) 02 Sez e Pro ATT.pdf	584687	12/08/2021	A04
3	(S-21 13) 03 Piante RAFF.pdf	584687	12/08/2021	A05
4	(S-21 13) 04 Sez e Pro RAFF.pdf	584687	12/08/2021	A06
5	(S-21 13) 05 Piante PROG.pdf	584687	12/08/2021	A07
6	(S-21 13) 06 Sez e Pro PROG.pdf	584687	12/08/2021	A08
7	(S-21 13) Relazione tecnico illustrativa.pdf	584687	12/08/2021	A09

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la rimozione parziale dell'impianto di raffreddamento esistente a seguito della recente costruzione della stazione di pompaggio e di raffreddamento. Gli attuali locali, oggetto dell'intervento in questione, privati di strutture tecnologiche superate saranno dotati di solaio di copertura e successivamente destinati a deposito materiali per la gestione della skiarea.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, alla realizzazione di una nuova copertura ed il cambio destinazione d'uso della p.ed. 859 C.C. Canazei, in loc. Pian de Pedeville nella skiarea Belvedere, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di rendere noto che all'interno del deposito è vietato il deposito di materiali combustibili (reti di protezione, cuscinetti in materiale cedevole per protezione ostacoli sulle piste, e attrezzatura in materiale sintetico in generale, ecc.); tuttavia qualora sussistesse l'interesse del gestore della skiarea a stoccare tali tipi di attrezzature potrà richiedere, al Servizio impianti a fune e piste da sci, deroga ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, alle disposizioni dell'art 56 del medesimo DPR, purché sia dimostrata che la sicurezza della linea funiviaria sia garantita adottando idonee misure previste da una perizia antincendio;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr